



COMUNE DI BORGETTO
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO
Comunale

APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art.59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc).

ART.3
Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.4
**Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART.5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai n 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnameria	20%
Autocarrozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	10%
Autofficine di elettrauto	10%
Distributori di carburante	10%
Rosticcerie	5%
Pasticcerie	5%
Lavanderie	5%
Verniciatura	20%
Galvanotecnici	20%
Fonderie	20%
Altre	10%

ART.6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque

applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella planimetrata quando,di fatto,detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell' art.59 del D. Lgs. 507/1993,al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta ,debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida,qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio,decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori,o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta,il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta,inferiore stabilita,determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART.8

Parti comunali del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che,per loro natura e/o uso,sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5,comma 2,punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi,il Comune,ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota,secondo il presente prospetto:

aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 30 condomini.

ART.9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso,continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Categoria I Locali destinati ad uso abitativo

Categoria II Locali destinati ad uso di pubblici uffici,studi professionali,agenzie di viaggio,istituti di credito e di assicurazione.

Categoria III Locali destinati ad esercizi commerciali,negozi di qualsiasi genere,magazzini di deposito,barbieri,parrucchieri.

Categoria IV Locali destinati a stabilimenti industriali,teatri,cinema,circoli,istituti privati ed altre collettività che non siano contemplate nella successiva categoria.

Categoria V Locali destinati ad alberghi,convitti,case ed istituti di cura pubblici e privati.

ART .10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- 1) Gli stabili e le relative aree adibite a uffici comunali e tutte le altre in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alla cui spesa di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
- 2) Gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed a usi diversi da quello del culto in senso stretto.

ART. 11 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio nei locali ed aree soggette a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottostante nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante 30 %;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta : 30%;

(vedi la legge 549 del 28/12/95 art. 3, comma 68, lett. D n.425 dell' 8/8/96)

- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette;

ART.12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non correntemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART .13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs.507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere.

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società, e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uso dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART.14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ad aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.15 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenute nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART.16 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art 76 del D. Lgs.507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 17 **Accertamento,riscossioni e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D. L. gs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. L.gs. 31 Dicembre 1992, n.546, è disciplinato alla stregua del'art.63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 e dell'art 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972,n. 638 e successive modificazioni.

ART.18 **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste attuazione degli artt.59, comma 2, secondo periodo,72, commi 3,4,5 e 6 del D.L.gs. 507/1993,che hanno decorrenza * dal 1° Gennaio 1995 e degli artt. 63 comma 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo e art.66, che hanno decorrenza dal 1° Gennaio 1996.

- Viene modificato con l'art. 20 del D.L. 7/11/94 n. 619.

Modificato con Delibera di consiglio comunale n 39 del 20/11/2013



COMUNE DI BORGETTO

(PROVINCIA DI PALERMO)

DECRETO SINDACALE N. 26 DEL 28-11-2013

OGGETTO: Tassa per lo smaltimento RR.SS.UU. – Determinazione tariffe per l'anno 2013.

IL SINDACO


Visto l'articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Considerato che entro il termine di approvazione del bilancio l'Ente è tenuto a determinare la misura delle aliquote di imposte tasse e tariffe;

Visto che per l'anno 2013, con Delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 20/11/2013, la misura delle tariffe relative alla tassa rifiuti solidi urbani è stata determinata secondo gli importi riportati nell'allegata tabella;

DECRETA

Per l'anno 2013 le tariffe relative alla tassa rifiuti solidi urbani sono state determinate secondo gli importi riportati nell'allegata tabella;



Il Sindaco
Geom. *Stacchino De Luca*

CATEGORIA I

SEDI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

SEDI PARTITI

SINDACATI

CASERME E COMANDI MILITARI – CONVITTI

UFFICI DELLO STATO E PARASTATO

MONASTERI

SCUOLE

MUSEI E BIBLIOTECHE

TARIFFA € 3,80

CATEGORIA II

LOCALI CIVILE ABITAZIONE

MAGAZZINI AD USO CIVILE

GARAGE

BOX

TARIFFA € 3,20

CATEGORIA III

ISTITUTI DI CREDITO

ASSICURAZIONI

LABORATORI DI ANALISI E RADIOLOGICI

ISTITUTI DI MEDICINA

CASE DI CURA

CLINICHE

MEDICI SPECIALISTI – DENTISTI
STUDI PROFESSIONALI, ARTISTICI E SIMILARI
AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE
AGENZIE DI VIAGGI
AGENZIE POMPE FUNEBRI
AUTOSCUOLE
AUTOSALONE ED AUTONOLEGGI
TABACCAI
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI
ALBERGHI E PENSIONI

TARIFFA € 5,30

CATEGORIA IV

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, ALIMENTARI, ARTICOLI REGALI E VARIE
CARNEZZERIE
MOLINI E PANIFICI
PESCHERIE
CARTOLIBRERIE
CENTRI ESTETICA
PARRUCCHIERI E BARBIERI
SARTORIE
LAVANDERIE
FARMACIE E SANITARIE
ELETTRAUTI
RICAMBI AUTO
PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI

SEDI DI IMPRESA

UFFICI POSTALI

SALE GIOCHI

DISCOTECHES, LOCALI NOTTURNI

CINEMA, TEATRI E ARENE

EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI COMPRESI DEPOSITI ED UFFICI

TARIFFA € 5,50

CATEGORIA V

BAR

RISTORANTI

PIZZERIE

OSTERIE

PANINERIE

FRIGGITORIE

FRUTTA E VERDURA

FRANTOI

LAVORAZIONE FERRO, MARMO, LEGNO, VETRO, INFISSI

CARROZZIERI

SUPERMERCATI

TARIFFA € 7,90

IL RESPONSABILE
UFFICIO TRIBUTI
Geom. Nino Taormina